

# SEDUTE DELLE COMMISSIONI

---

## COMMISSIONI RIUNITE

7<sup>a</sup> (Lavori pubblici, trasporti, poste  
e marina mercantile)

e

10<sup>a</sup> (Lavoro)

MERCLEDÌ 23 NOVEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente della 7<sup>a</sup> Comm.ne*  
GARLATO

*Interviene il Ministro della marina mer-*  
*cantile Natali.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,20.*

## IN SEDE DELIBERANTE

« Istituzione del " Fondo assistenza sociale lavora-  
tori portuali " » (1503), approvato dalla Camera  
dei deputati.

(Rinvio della discussione).

Il relatore, senatore Jervolino, comunica di essere in attesa di informazioni e chiarimenti, richiesti ai Ministeri del lavoro e della marina mercantile, su taluni aspetti del disegno di legge e, in particolare, sugli articoli 2 e 9, che meritano, a giudizio dell'oratore, un esame approfondito.

Il senatore Adamoli, dopo avere ricordato che il disegno di legge, che è all'esame del Parlamento da circa tre anni, è ormai maturo per l'approvazione, propone di approvare i primi 8 articoli (ritenendo che i dubbi del relatore sull'articolo 2 potrebbero essere

dissipati dal Ministro), e di riservare per la prossima seduta la deliberazione sull'articolo 9 e l'approvazione finale.

Il senatore Jervolino replica affermando che, a suo avviso, gli articoli 2 e 9 condizionano il giudizio su tutte le altre norme e pertanto non sono suscettibili di separata valutazione.

Dopo interventi del senatore Deriu (che si dichiara favorevole al rinvio, eventualmente a data fissa, per le considerazioni già svolte dal relatore) e del senatore Fabretti (il quale chiede al rappresentante del Governo di anticipare qualche risposta sui problemi toccati dal relatore), prende la parola il ministro Natali: egli, pur confermando la urgenza del provvedimento in esame, si dichiara d'accordo con la proposta di rinvio, che consentirà di chiarire i punti dubbi di un progetto che involge questioni di notevole delicatezza; rispondendo poi al senatore Fabretti, il rappresentante del Governo dà notizia dell'accordo di massima raggiunto sull'articolo 9 (per il quale si sta predisponendo una nuova formulazione) tra i Ministeri del lavoro e della marina mercantile, l'INAM ed i sindacati.

Il senatore Adamoli preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti e dichiara di non opporsi ad un breve rinvio.

Il presidente Garlato assicura che valuterà la possibilità, d'accordo col presidente della 10<sup>a</sup> Commissione, di convocare le Commissioni riunite per i giorni 1 e 2 dicembre, al fine di iniziare ed eventualmente concludere la discussione del disegno di legge.

*La seduta termina alle ore 10,50.*

**PRESIDENZA E INTERNO (1°)**

MERCLEDÌ 23 NOVEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente*

SCHIAVONE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Gaspari.**La seduta ha inizio alle ore 10.***IN SEDE CONSULTIVA**

« Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 » (1933).

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione).

Il senatore Bartolomei, designato estensore del parere, riferisce ampiamente sul disegno di legge che, a suo avviso, merita di essere approvato. Rilevato che il provvedimento ha per oggetto una serie di interventi di considerevole entità, che integrano quelli precedentemente disposti, l'oratore sottolinea l'indubbia tempestività degli interventi stessi, la sufficiente snellezza delle procedure e l'innegabile idoneità — se gli esecutori delle norme saranno pari alla bisogna — delle norme in esame a fronteggiare la drammatica situazione che s'è creata nelle zone alluvionate. Il senatore Bartolomei propone che la discussione sulla congruità degli interventi sia rinviata al momento in cui, sulla base degli accertamenti, sarà possibile decidere consapevolmente sul da farsi: per il momento, l'esigenza di far pervenire, con ogni sollecitudine, concreti aiuti alle popolazioni sinistrate deve prevalere su qualsiasi altra considerazione. Sarà inoltre opportuna — prosegue l'oratore — una precisazione, che salvaguardi la competenza primaria delle Regioni a statuto speciale in materia di opere pubbliche. È anche auspicabile che il Governo si avvalga, in questo settore, della concreta collaborazione degli enti autonomi territoriali: così pure, è auspicabile che finalmente Governo e Parlamento diano al Paese una legge organica sulla protezione civile, che divenga automaticamente ed immediatamente ope-

rante in caso di calamità naturali o di eventi eccezionali.

Il senatore Palumbo concorda sostanzialmente con le tesi dell'estensore del parere e dichiara che il Gruppo liberale si riserva di aprire un'ampia discussione in Assemblea su alcune disposizioni, che peraltro non rientrano tra quelle di specifica competenza della 1<sup>a</sup> Commissione.

Il senatore Bisori, anche in adesione a quanto è stato rilevato dal senatore Bartolomei, propone che siano aggiunte al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, dopo le parole: « per provvedere » le altre: « — direttamente, o mediante sovvenzioni alle Regioni a Statuto speciale per le materie ad esse costituzionalmente attribuite — »; l'oratore si compiace inoltre per il dinamismo di cui il provvedimento è pervaso e, dopo avere chiesti alcuni schiarimenti circa il visto delle Camere di commercio prescritto nel secondo comma dell'articolo 27, auspica che il provvedimento sia integrato da un articolo, nel quale si prevedano severe penalità per chiunque dichiari falsamente di aver subito danni dalle alluvioni o dalle mareggiate.

Si apre quindi un ampio dibattito, nel quale intervengono i senatori Bonafini, Chabod, Fabiani, Aimoni, Palumbo, Gianquinto e Bartolomei. In particolare, il senatore Chabod dichiara di condividere le preoccupazioni del senatore Bisori circa possibili episodi di malcostume, e propone di introdurre nel decreto un articolo, del seguente tenore: « Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque attesti il falso nelle domande per la concessione di contributi o di altri interventi previsti dalla presente legge è punito ai sensi dell'articolo 483 del codice penale »; il senatore Fabiani pone in luce l'opportunità di utilizzare pienamente le attrezzature tecnico-amministrative degli enti locali nell'opera di ricostruzione ed esprime perplessità circa la congruità degli stanziamenti indicati negli articoli 51 e 52; il senatore Bonafini chiede precisazioni sugli stanziamenti indicati nell'articolo 50; il senatore Gianquinto propone che tra i contributi di cui all'articolo 27 siano indicati anche quelli da corrispondere alle imprese individuali di trasporto e sostiene l'opportunità di modificare il secon-

do dell'articolo 52, nel senso di rimettere alla Giunta provinciale amministrativa anche l'incarico di proporre la concessione del contributo per i Comuni con più di ventimila abitanti; il senatore Aimoni giudica insufficienti i fondi di cui all'articolo 48; il senatore Palumbo, infine, chiede al rappresentante del Governo se l'addizionale straordinaria di cui all'articolo 80 sia applicabile sui tributi che verranno riscossi nel 1967, ma che si riferiscono a precedenti esercizi.

Dopo che il sottosegretario Gaspari ha ampiamente replicato a tutti gli oratori intervenuti nel dibattito, la Commissione decide di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole all'approvazione del disegno di legge: nel parere sarà fatta esplicita menzione sia delle proposte concernenti gli emendamenti aggiuntivi formulati dai senatori Chabod e Bisori, sia dello auspicio espresso affinché ci si avvalga delle attrezzature tecnico-amministrative degli enti locali anziché procedere all'assunzione straordinaria di ingegneri del Genio civile; inoltre, nel parere stesso sarà richiamata l'attenzione del Governo sulla indilazionabile esigenza di adeguare i servizi della protezione civile alle reali necessità del Paese, e di affrontare finalmente i problemi della finanza locale, in considerazione dell'aggravarsi della situazione economica degli enti autonomi territoriali dopo i recenti sinistri; infine, s'inviterà il Governo a considerare i danni subiti dagli studi professionali ed a chiarire la portata della norma contenuta nel primo comma dell'articolo 80.

#### IN SEDE REFERENTE

« **Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo** » (1592-1620-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il senatore Palumbo manifesta numerosi dubbi sull'opportunità del provvedimento: ad avviso dell'oratore, l'istituzione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale non appare del tutto legittima sotto il profilo costituzionale; anche la composizione di tali sezioni contraddice ad alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico e può dar luogo a no-

tevoli inconvenienti: infine, suscita perplessità la devoluzione ai tribunali civili competenti per territorio dei ricorsi in materia di eleggibilità o di decadenza.

Dopo che il senatore Gianquinto si è riservato, a nome del Gruppo comunista, di intervenire diffusamente in Assemblea sul disegno di legge, il sottosegretario Gaspari replica al senatore Palumbo.

Infine la Commissione autorizza il presidente Schiavone a presentare all'Assemblea la relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile** » (1491), d'iniziativa dei deputati Miotti Carli Amalia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione ed approvazione).

Il senatore Lepore risponde al senatore Gianquinto che nella precedente seduta aveva sostenuto l'opportunità di sopprimere la seconda parte del punto 4, concernente il requisito dell'appartenenza delle aspiranti a famiglia che goda ottima reputazione; a giudizio dell'oratore, un'innovazione in materia potrà aversi soltanto in sede di riforma di alcune fondamentali norme del pubblico impiego; non è pertanto produttivo discuterne oggi.

Il senatore Gianquinto, pur confermando la propria avversione alla norma di cui al punto 4, dichiara di non insistere nell'emendamento presentato.

Il disegno di legge è infine approvato nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

« **Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali** » (859-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Rinvio della discussione).

Accogliendo senza dibattito la richiesta del relatore, senatore Bartolomei, la Commissione rinvia ad altra seduta la discussione del disegno di legge, per consentirne un più approfondito studio.

« **Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane** » (1742), d'iniziativa dei senatori Bonafini ed altri.  
(Discussione ed approvazione).

La Commissione, aderendo alle favorevoli conclusioni del relatore, senatore De Michele, approva il disegno di legge — composto di un unico articolo — con un emendamento all'ultimo comma, nel quale, secondo il suggerimento avanzato dalla Commissione finanze e tesoro, si indica espressamente, ai fini della copertura finanziaria dell'onere, il capitolo 101 del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

« **Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 27 e 28 novembre 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche** » (1930), d'iniziativa dei deputati Magno ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.  
(Discussione ed approvazione).

Riferisce ampiamente il senatore De Michele, in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge: a giudizio del relatore, peraltro, è auspicabile che il Governo predisponga un provvedimento organico, che sistemi in via definitiva la materia in esame.

Successivamente la Commissione approva, senza alcuna modificazione, il provvedimento.

« **Modifica alla legge 10 gennaio 1950, n. 11, recante soppressione dell'Opera pia asilo " Francesco Girardi " di Napoli** » (1746), d'iniziativa del deputato Romano, approvato dalla Camera dei deputati.  
(Discussione ed approvazione).

Accogliendo la proposta del relatore, senatore De Michele, la Commissione approva il disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

*La seduta termina alle ore 13,05.*

## GIUSTIZIA (2°)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente*  
LAMI STARNUTI

*Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,20.*

**PER LA MORTE DEL SENATORE GIACOMO PICCHIOTTI**

In apertura di seduta il Presidente ricorda con commosse parole la figura e l'opera del senatore Giacomo Picchiotti, recentemente scomparso, sottolineando in particolare il ricchissimo contributo di pensiero e di attività da lui dato ai lavori della Commissione giustizia (di cui era vicepresidente); propone quindi di inviare, a nome della Commissione, un telegramma di condoglianze ai congiunti del senatore Picchiotti. Il ministro Reale si associa, a nome del Governo, al ricordo del senatore Picchiotti, dichiarando di essere personalmente addolorato per la scomparsa di un parlamentare di cui serba un ricordo particolarmente affettuoso. La Commissione unanime si associa alle parole e alla proposta del Presidente.

### IN SEDE REFERENTE

« **Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali** » (1808), approvato dalla Camera dei deputati.  
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore, senatore Tessitori, ricorda le linee essenziali della relazione da lui svolta nella seduta del 12 ottobre scorso, passando poi a considerare talune obiezioni che sono state sollevate nel corso della discussione; propone infine di rinviare l'esame delle osservazioni e degli emendamenti, che sono nel frattempo pervenuti alla Presidenza, al momento in cui verranno prese in esame le singole disposizioni del disegno di legge.

Il ministro Guardasigilli, dopo avere rilevato che nel corso dell'esame in Commissione sono state espresse riserve ed obiezioni su punti particolari, ma non è stata manifestata un'opposizione di fondo al provvedimento, ribadisce che il provvedimento stesso risponde anzitutto a principi di politica penale. Considerando il fatto, storicamente certo, che l'intervento dello Stato

nella vita della collettività va sempre più estendendosi, l'oratore sottolinea l'opportunità di evitare che la regolamentazione di tali interventi ricada interamente nella sfera penale; ciò che verrebbe a creare (e qui si inserisce la seconda finalità del disegno di legge, che può essere qualificata di politica giudiziaria) intollerabili aggravati di lavoro nella giurisdizione penale. A questo proposito il Ministro fornisce alla Commissione taluni dati statistici, relativi agli anni 1964 e 1965, sul numero delle contravvenzioni riguardanti il Codice della strada e sulla loro incidenza nel totale delle contravvenzioni. Comunque il rappresentante del Governo, pur sottolineando l'importanza che il disegno di legge può avere per alleggerire il lavoro degli uffici giudiziari, ribadisce la preminenza della finalità di politica penale ed il carattere sperimentale del provvedimento stesso, limitato a ben determinati settori. Circa poi l'obiezione che il disegno di legge sarebbe incostituzionale per il fatto di operare una discriminazione tra cittadini che commettano reati contravvenzionali di diversa natura, il Ministro osserva che tale obiezione non può considerarsi valida, in quanto le fattispecie in questione cesserebbero, con l'attuale provvedimento, di essere considerate reati. Dopo avere svolto talune osservazioni in merito all'attribuzione di nuovi compiti ai Prefetti ed alla proposta di esaurire il procedimento in sede amministrativa, il rappresentante del Governo sottolinea, tra l'altro, che l'opinione secondo cui la possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria non graverà eccessivamente sulla magistratura è basata sull'ipotesi — a suo avviso plausibile — che, una volta operata la cosiddetta depenalizzazione, l'interesse a ricorrere si riduca notevolmente. Il Ministro conclude il suo ampio intervento riservandosi di pronunciarsi sulle singole disposizioni e sugli emendamenti che saranno esaminati e sottolineando l'importanza e la urgenza di un provvedimento che è molto atteso negli ambienti interessati. All'unanimità la Commissione decide quindi che nella prossima settimana verrà iniziato l'esame dei singoli articoli.

« **Modificazione degli articoli 99 e seguenti del Codice penale, concernenti l'istituto della recidiva** » (899), d'iniziativa del senatore Picchiotti.

« **Modifica agli articoli 99 e 100 del Codice penale sulla " recidiva "** » (1286), d'iniziativa del senatore Alessi.  
(Esame e rinvio).

Il senatore Pafundi, relatore sul disegno di legge n. 899, si dichiara contrario al principio ispiratore del provvedimento osservando che il fatto che un individuo commetta un nuovo reato è chiaro indice di una maggiore pericolosità del soggetto, la quale a suo avviso giustifica gli aggravati di pena previsti dalla legislazione in vigore; l'oratore sostiene che, se si accogliessero le proposte formulate nel disegno di legge, si attenuerebbe la difesa sociale nei confronti di individui che possono nuocere alla collettività. D'altro canto — rileva il senatore Pafundi — non è opportuno discutere su singole e parziali riforme del Codice penale senza quella visione organica che si potrà avere solamente quando il Parlamento affronterà la riforma generale del Codice stesso.

Il senatore Tessitori, relatore sul disegno di legge n. 1286, si dichiara invece favorevole a tale provvedimento, presentato dal senatore Alessi; questi — ricorda l'oratore — nella relazione che accompagna il provvedimento ha illustrato le conseguenze aberranti che possono derivare dalla vigente legislazione sull'istituto della recidiva. La finalità del provvedimento — afferma il senatore Tessitori — è quella di ampliare la facoltà discrezionale del magistrato, al quale dovrebbe spettare la valutazione complessiva della personalità dell'imputato e quindi il giudizio sul grado della sua pericolosità.

Il senatore Alessi, dopo aver ringraziato il senatore Tessitori, precisa che il provvedimento da lui proposto non affronta le questioni di dottrina relative alla maggiore responsabilità o imputabilità dell'imputato, lasciando inoltre intatto l'istituto della recidiva nella sua struttura e articolazione; ma tende ad eliminare le conseguenze, a suo avviso paradossali e palesemente inique, che derivano dalle disposizioni in vigore e che turbano l'ordine sociale. Lasciando intatti i massimi il provvedimento propone

che sia consentito al giudice di fissare, caso per caso, i minimi dell'aggravamento della pena, stabilendo inoltre che l'aumento della pena a causa della recidiva non possa mai superare la pena inflitta per precedenti reati.

Il senatore Pafundi sostiene che le conseguenze estreme di cui si preoccupa il senatore Alessi sono rarissime.

Il senatore Monni, dopo avere affermato che la magistratura non deve fermarsi alla considerazione della norma astratta ma deve esaminare la legislazione in relazione alle conseguenze concrete che si possono determinare, nega che si tratti di casi rari o isolati e sostiene che comunque, anche se si trattasse di un solo caso di palese iniquità, sarebbe dovere del legislatore intervenire per eliminarlo. L'oratore ricorda inoltre di avere già affrontato il problema nelle passate legislature e sostiene l'opportunità di una maggiore precisione della norma, nel senso che il magistrato debba prendere in considerazione non il precedente penale in quanto tale, ma la pericolosità che se ne possa desumere; si dichiara infine favorevole ai due provvedimenti in esame.

Il senatore Pace, pur dichiarando di rendersi conto dell'opportunità di una visione organica delle riforme al Codice penale, sottolinea che tale argomento viene invocato solo nei confronti di provvedimenti d'iniziativa parlamentare, mentre viene ritenuto superabile per quelli d'iniziativa governativa. L'oratore sostiene poi l'opportunità di fondere in un unico provvedimento i due disegni di legge in esame, ai quali si dichiara favorevole; presenta infine un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo 100 del Codice penale con il seguente: « *(Recidiva facoltativa)*. Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti puniti con pene pecuniarie, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi ovvero fra contravvenzioni ».

Il senatore Giuseppe Magliano, favorevole ai due provvedimenti, dichiara che occorre considerare, oltre gli aggravati di pena, anche le conseguenze relative alla libertà provvisoria e alla riabilitazione.

Il senatore Kuntze, d'accordo con le osservazioni del senatore Pace circa quella che può essere considerata sostanzialmente una eccezione pregiudiziale all'esame dei provvedimenti, sostiene l'opportunità di affrontare, senza attendere la riforma generale del Codice penale — in cantiere da almeno quindici anni — il problema in discussione e tutti gli altri che presentino particolare urgenza. L'oratore sottolinea l'opportunità che il magistrato formuli un giudizio complessivo sulla personalità dell'imputato, da cui si desuma, come ha osservato il senatore Monni, il grado di pericolosità dell'individuo.

Il senatore Monni propone che venga costituita una Sottocommissione per la elaborazione di un testo unificato dei due disegni di legge, da sottoporre alla Commissione. Dopo brevi interventi dei senatori Tessitori ed Alessi, la Commissione accoglie la proposta del senatore Monni ed incarica i senatori Alessi, Kuntze, Pace, Pafundi e Tessitori di predisporre il testo unificato.

#### SU UNA QUESTIONE DI COMPETENZA

Il presidente Lami Starnuti dà lettura della lettera con cui il Presidente del Senato ha risposto all'istanza della Commissione Giustizia circa l'attribuzione della competenza primaria sui provvedimenti riguardanti la previdenza e l'assistenza degli avvocati e dei Procuratori. Nella lettera il Presidente del Senato ribadisce, tra l'altro, l'opinione già manifestata in passato, favorevole al mantenimento della competenza della 10<sup>a</sup> Commissione sui menzionati provvedimenti, in considerazione dell'opportunità di evitare che disegni di legge simili quanto all'oggetto e diversi solo per le persone dei destinatari vengano esaminati da Commissioni diverse.

La Commissione prende atto della comunicazione del Presidente del Senato.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Monni chiede che venga iscritto all'ordine del giorno delle prossime sedute il disegno di legge n. 1642, recante modifiche agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 23 NOVEMBRE 1966

*Presidenza del Vicepresidente*  
DARE'  
*indi del Presidente*  
CORNAGGIA MEDICI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Santero.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,35.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

« Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 » (1933).  
(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione).

Il senatore Cornaggia Medici riferisce sul decreto-legge, che prevede, all'articolo 64, l'autorizzazione alla spesa di 2 miliardi nell'anno finanziario 1966 e di 5 miliardi nell'anno 1967 per il ripristino di immobili e per la ricostituzione di scorte dell'Amministrazione della difesa, in conseguenza dei danni subiti e dell'opera prestata dalle Forze armate in occasione delle recenti alluvioni.

Dopo aver documentato l'entità dello sforzo compiuto dai reparti militari in soccorso delle popolazioni colpite ed elencato i rilevanti danni riportati, soprattutto a Firenze ed a Grosseto, da numerose infrastrutture militari, l'oratore conclude proponendo di esprimere parere favorevole al disegno di legge.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Fanelli, favorevole alle conclusioni dell'estensore del parere, raccomanda cautela nell'impiego dei militari per talune attività di soccorso nelle zone alluvionate ed esprime l'auspicio che al suddetto personale sia dato un particolare riconoscimento economico.

Il senatore Bonaldi, anch'egli favorevole, manifesta il dubbio che lo stanziamento previsto dal decreto-legge sia insufficiente, in

rapporto allo sforzo compiuto dalle Forze armate e ai danni da esse subiti.

Il senatore Pelizzo concorda col precedente oratore e si sofferma in particolare sui problemi concernenti la protezione civile.

Il senatore Carucci, dopo avere espresso l'orientamento favorevole del Gruppo comunista, sostiene, peraltro, l'opportunità di reperire i fondi necessari negli stanziamenti ordinari del Ministero della difesa.

Il senatore Roasio prende occasione dall'esame del provvedimento per soffermarsi sui criteri che dovranno informare l'organizzazione della difesa civile nel nostro Paese.

Dopo un intervento del presidente Daré, che si dichiara a sua volta favorevole al disegno di legge, e repliche dell'estensore del parere e del sottosegretario Santero, che rispondono a taluni rilievi formulati nel corso del dibattito, la Commissione decide di trasmettere alla Commissione finanze e tesoro un parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**IN SEDE DELIBERANTE**

« Deroa temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (1872).

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Rosati riferisce ampiamente sul disegno di legge. L'oratore sottolinea che il Governo ha inteso, con questo provvedimento, risolvere una situazione del tutto contingente, venutasi a determinare nel grado di tenente colonnello dei Carabinieri, nonchè consentire che le più alte posizioni della gerarchia siano raggiunte da ufficiali che — per origine militare e per servizio prestato — saranno indubbiamente in grado di dare all'Arma prestigio e decoro.

Dopo avere illustrato le disposizioni contenute nei due articoli del provvedimento ed aver accennato a taluni motivi di perplessità, il senatore Rosati auspica la sollecita ed organica revisione della legge sull'avanzamento. Il relatore conclude invitando la Commissione ad esprimere voto favorevole al disegno di legge.

Prendono successivamente la parola numerosi oratori.

I senatori Pelizzo e Vallauri manifestano vive perplessità sul disegno di legge, che a loro avviso rappresenta un ennesimo intervento legislativo di carattere sottoriale e può determinare un incremento del già elevato numero degli ufficiali superiori.

I senatori Angelilli, Bonaldi, Carucci, Darè, Maggio e Zenti, pur condividendo talune osservazioni dei due precedenti oratori, in particolare per quanto concerne la esigenza di una sollecita elaborazione di norme volte a rivedere la legge d'avanzamento, si pronunciano a favore dell'approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario Santero, dopo aver ricordato che il provvedimento non comporta oneri finanziari, precisa che il Governo ha inteso evitare, in sostanza, l'esodo prematuro di un certo numero di ufficiali di provata capacità. Espressa, quindi, la convinzione personale che per il futuro sarà necessario procedere allo sganciamento delle progressioni economiche dall'avanzamento nei gradi, il Sottosegretario di Stato assicura che farà presenti al ministro Tremelloni le osservazioni formulate nel corso del dibattito.

La Commissione approva quindi i due articoli del disegno di legge senza modificazioni.

Il Presidente dà notizia di un ordine del giorno presentato dai senatori Vallauri, Rosati ed Angelilli, con il quale si invita il Governo a risolvere l'insostenibile situazione degli ufficiali del ruolo speciale, avvalendosi di una commissione formata da membri delle Commissioni difesa dei due rami del Parlamento, per ovviare agli inconvenienti che la predetta situazione determina per il decoro e le funzioni fondamentali delle Forze armate.

Il rappresentante del Governo dichiara di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

Infine, dopo dichiarazioni di astensione dal voto dei senatori Pelizzo e Vallauri, la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

## FINANZE E TESORO (5<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente*

BERTONE

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Athos Valsecchi e per il tesoro Agrimi.*

*La seduta ha inizio alle ore 10.*

### IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, concernente norme per l'erogazione dell'integrazione del prezzo ai produttori di olio di oliva nonché modificazioni al regime fiscale degli oli » (1916).

(Parere all'8<sup>a</sup> Commissione). (Seguito).

Il senatore Trabucchi, completando l'illustrazione fatta nella seduta del 16 novembre, si sofferma anzitutto sui rapporti tra il decreto-legge in esame ed il secondo provvedimento di variazione al bilancio (n. 1919): l'oratore osserva che il problema della successione nell'approvazione dei due provvedimenti può essere diversamente risolto a seconda che si consideri o meno vincolante l'elencazione delle destinazioni in cui si articolano i fondi globali.

Dopo avere rilevato che gli aspetti fiscali del convertendo decreto sono tali che avrebbero potuto giustificare un'assegnazione alla competenza primaria della 5<sup>a</sup> Commissione o, quanto meno, un deferimento all'esame delle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup>, il senatore Trabucchi si sofferma ad illustrare il contenuto del provvedimento. A tal proposito, egli richiama l'attenzione su due punti: il primo riguarda il notevole aggravio che deriverà dall'attuazione del decreto ai compiti della Guardia di finanza (che dovrà procedere ad una vigilanza saltuaria sulla spremitura delle olive) ed il secondo riguarda le attribuzioni delle Direzioni provinciali dell'alimentazione, che vengono praticamente richiamate in vita dopo un lungo periodo di inattività. L'oratore dichiara quindi che i proventi fiscali derivanti dal provvedimento non saranno certamente adeguati alle



spese occorrenti per il meccanismo di controllo che esso istituisce: tuttavia il provvedimento appare necessario, in quanto consentirà all'Italia di fruire dell'aiuto comunitario per quanto riguarda l'olio d'oliva. L'oratore esamina poi il problema del trattamento fiscale della margarina, che — a suo giudizio — viene mantenuto ad un livello troppo alto, risultando perciò sperequato, nella nuova disciplina, rispetto a quello dell'olio di semi.

Conclude quindi il suo intervento analizzando dettagliatamente il meccanismo di copertura delle singole voci di spesa previste dal disegno di legge (meccanismo di cui rileva la complessità), ed osservando che la macchinosità del controllo disposto dal decreto è certo rilevante, ma non tale da costituire un ostacolo alla conversione in legge.

Dopo una breve richiesta di chiarimenti del senatore Bonacina, circa la gestione « olio di semi *surplus* » alla quale si attinge per una parte della copertura, ed una risposta del sottosegretario Agrimi, prende la parola il senatore Salari. Egli rileva che la disciplina introdotta dal decreto-legge costituisce il prezzo che l'Italia deve pagare per adeguarsi all'economia agricola del Mercato Comune, prezzo che si sostanzia nella istituzione di un complesso sistema di controlli; l'oratore conclude il suo intervento dichiarandosi favorevole alla equiparazione del trattamento fiscale della margarina a quello dell'olio di semi.

Dopo un breve intervento del senatore Salerni, che si sofferma in particolare sui rapporti fra il disegno di legge all'esame ed il provvedimento di variazione al bilancio, prende la parola il senatore Martinelli. L'oratore, a proposito della questione sollevata dal senatore Trabucchi circa il carattere vincolante delle elencazioni relative ai fondi globali, dichiara di ritenere che l'approvazione del disegno di legge in esame debba essere preceduta da quella del provvedimento di variazione al bilancio. Dopo avere osservato che la Guardia di finanza ha visto di recente aumentati i suoi organici in modo tale da poter essere in grado di far fronte ai nuovi compiti, il senatore Martinelli conclude il suo intervento affermando che l'attingere ad un fondo notevol-

mente attivo, qual'è la gestione « olio di semi *surplus* » costituisce un valido mezzo di copertura.

Il senatore Cuzari, premesso che il convertendo decreto può rappresentare, a causa della pesantezza e macchinosità dei controlli in esso previsti, un elemento di disincentivazione della produzione olearia, sostiene che il meccanismo per la concessione delle integrazioni di prezzo agli olivicoltori potrebbe essere articolato diversamente. A tale proposito, l'oratore suggerisce che le integrazioni di prezzo siano concesse sulla base della superficie olivetaria delle singole zone, in relazione ad una stima della produzione. Il senatore Cuzari osserva poi che tra i vari inconvenienti derivanti dalla macchinosità dei controlli si deve annoverare anche quello rappresentato dalla posizione di vantaggio della categoria dei frantoiani, che tratterranno una parte dell'integrazione, essendo in grado di far fronte alle diverse formalità previste meglio dei coltivatori.

Queste argomentazioni critiche vengono successivamente riprese ed accentuate dal senatore Santarelli, il quale osserva che i coltivatori non riceveranno l'integrazione di prezzo, in quanto su di essi verranno trasferiti tanto la lieve imposta di produzione quanto il costo del controllo; d'altra parte, prosegue l'oratore, i consumatori non trarranno grandi benefici dal provvedimento. Appare pertanto necessario, conclude il senatore Santarelli, modificare tutto il meccanismo previsto dal decreto ed assegnare l'integrazione di prezzo sulla base della produzione di olive (e non già di olio), quale potrà risultare da una denuncia dei produttori.

Il senatore Bonacina, dopo avere ripreso l'argomentazione del senatore Trabucchi circa la competenza della 5<sup>a</sup> Commissione per l'esame del provvedimento, osserva che le norme fiscali in esso contenute rendono necessaria l'emanazione di un parere ben meditato. Dopo aver formulato alcune osservazioni in merito al meccanismo di copertura, del quale suggerisce una chiarificazione dal punto di vista formale, l'oratore si sofferma lungamente sull'articolo 43 del convertendo decreto, il quale, a suo avviso, costituisce la chiave di volta del provvedi-

mento. Tale articolo, infatti, concedendo agli enti di ammasso volontario la facoltà di anticipare l'integrazione di prezzo ai produttori, finisce per svuotare di contenuto le funzioni dell'AIMA; inoltre, poichè il rapporto tra conferenti ed ente gestore dell'ammasso volontario è un rapporto di diritto privato, l'attività dell'ente — che spesso svolge anche funzioni di trasformazione e di distribuzione del prodotto — sfugge ad un preciso controllo pubblico e può essere, pertanto, fonte di abusi.

L'oratore conclude il suo intervento chiedendo che la Commissione, stante la complessità della materia, si pronunci sull'opportunità di richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge all'esame delle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup>.

Il senatore Lo Giudice, pur concordando sulla preminenza degli aspetti finanziari del decreto-legge da convertire, e rilevando anch'egli la complessità del meccanismo di controllo proposto, si pronuncia in senso contrario alla proposta del senatore Bonacina, per motivi di urgenza. Semmai, prosegue l'oratore, si può cercare di impegnare il Governo a studiare per la prossima campagna olearia un nuovo sistema. Il senatore Lo Giudice conclude replicando al senatore Bonacina circa l'articolo 43 e soffermandosi sul trattamento fiscale della margarina, a proposito del quale osserva che si dovrebbe proporre alla 8<sup>a</sup> Commissione un emendamento volto a fissare l'imposta di cui trattasi nella misura di lire 1.000-1.100 al quintale.

Il presidente Bertone fa quindi presente la mole di lavoro che incombe sulla Commissione e si pronuncia contro la proposta del senatore Bonacina, osservando che il senatore Trabucchi, estensore del parere, può tener conto di tutte le osservazioni formulate dai vari oratori.

Dopo un breve intervento del senatore Stefanelli, il quale osserva che, vista la generale contrarietà al provvedimento, si potrebbe adottare una soluzione transitoria per la campagna 1966-1967, il senatore Bosso dichiara di associarsi alla tesi del Presidente.

Il senatore Bonacina dichiara a questo punto di non insistere sulla questione di competenza, ma invita il senatore Trabucchi a menzionare espressamente nel parere

quanto è stato affermato sulla preminente competenza della 5<sup>a</sup> Commissione.

Il senatore Pirastu chiede che nel parere venga dato atto che i senatori comunisti sono contrari al decreto-legge.

Il senatore Martinelli ritiene inopportuno affermare la competenza della Commissione mentre al tempo stesso si rinuncia ad insistervi. Il senatore Bonacina precisa che egli non intendeva sollevare una questione formale.

Successivamente, il sottosegretario Agrimi, in un breve intervento, si sofferma sui problemi della copertura e, dopo avere messo in rilievo le difficoltà cui si è trovato di fronte il Governo per attuare il sistema della integrazione di prezzo, riconosce la pesantezza dell'attuale meccanismo, ammettendo la possibilità che il Governo possa rivederlo in futuro.

Prende quindi la parola il sottosegretario Valsecchi, che si sofferma sul problema del trattamento fiscale della margarina. Egli si dichiara favorevole, in linea puramente tributaria, ad un adeguamento dell'imposizione sulla margarina a quella vigente sull'olio di semi; fa però presente che a tale soluzione si oppone il Ministero dell'agricoltura e che, pertanto, è opportuno lasciare che sul problema si pronunci la 8<sup>a</sup> Commissione.

Il senatore Trabucchi viene quindi incaricato dalla Commissione di redigere il parere.

#### IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi » (1915). (Esame).

Riferisce brevemente il senatore Salari, il quale ricorda i precedenti di recezione di regolamenti comunitari nell'ordinamento italiano, osservando che il decreto-legge in esame si limita a trasporre la disciplina stabilita in sede di Comunità economica europea e che dal provvedimento non derivano oneri per lo Stato; ne raccomanda pertanto l'approvazione.

Dopo brevi richieste di chiarimenti da parte dei senatori Salerni e Trabucchi, il senatore Artom osserva che la procedura se-

guita dal Governo per la recezione di norme comunitarie appare quella costituzionalmente più corretta per dare attuazione ad obblighi che derivano dal trattato di Roma. Il senatore Gigliotti annuncia quindi l'astensione dal voto dei senatori comunisti. Il sottosegretario di Stato per le finanze Valsecchi si associa alle conclusioni del relatore.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di presentare all'Assemblea una relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge.

*(La seduta sospesa alle ore 13, viene ripresa alle ore 17,50).*

#### IN SEDE REFERENTE

« **Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 (secondo provvedimento)** » (1919).  
(Esame).

Il relatore, senatore Salerni, illustra il contenuto del provvedimento di variazione, che accerta l'aumento del gettito dell'imposta di ricchezza mobile, utilizzandolo in parte per la copertura degli oneri derivanti dai tre provvedimenti adottati dopo le recenti alluvioni ed in parte per l'attuazione del sistema comunitario in materia di trattamento tributario dell'olio di oliva. Il relatore si sofferma quindi brevemente anche sul contenuto dell'altro provvedimento di variazione, in esame presso la Camera dei deputati, e conclude la sua esposizione preliminare esprimendo il proprio consenso al disegno di legge.

Prende quindi la parola il senatore Fortunati. Egli osserva, in via preliminare, che il problema della copertura per il decreto-legge recante le prime provvidenze a seguito delle alluvioni e per quello relativo all'olio di oliva è già stato risolto al momento della emanazione dei decreti stessi in quanto si è provveduto a ridurre l'importo dei capitoli 3523 e 5181 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (fondi globali): ora, se interviene la nota di variazione la quale procede a modificare gli elenchi n. 5 e 6 allegati ai capitoli sopra citati, si può offrire l'appiglio per una declaratoria di incostituzionalità, in quanto si può far ritenere che la copertura non esistesse al momento dell'emanazione dei decreti-legge. Pertanto, conclude l'oratore, è

opportuno approvare la sostanza della nota di variazione, cioè la reintegrazione del fondo globale mediante l'accertamento delle maggiori entrate derivanti dal gettito della ricchezza mobile, senza approvare nel contempo anche la modificazione degli elenchi annessi al fondo globale.

Il senatore Martinelli dichiara che la tesi del senatore Fortunati gli appare eccessivamente formalistica: il Governo ha dovuto ricorrere ai fondi globali per far fronte a spese dovute ad urgenti necessità e si è successivamente preoccupato di reintegrare detti fondi attraverso il provvedimento che accertava nuove entrate. Questa procedura appare tanto più corretta, prosegue l'oratore, in quanto i provvedimenti di spesa, ai quali si riferisce la nota di variazione per la copertura, sono soggetti alla scadenza prevista dall'articolo 77 della Costituzione. Il senatore Martinelli conclude dichiarando di ritenere opportuna la modificazione degli elenchi allegati ai fondi globali, in quanto detti elenchi fanno parte ad ogni effetto del bilancio; pertanto, a suo giudizio, la nota di variazione è pienamente giustificata.

Il senatore Fortunati ribadisce le sue argomentazioni, aggiungendo che, in tutti i casi in cui si ricorre per la copertura al fondo globale, si indica soltanto la misura della riduzione di esso, senza procedere anche alla indicazione dei provvedimenti compresi negli elenchi annessi che dalla riduzione vengono sacrificati. La reintegrazione del fondo globale, conclude l'oratore, è sufficiente a far rivivere tutto l'elenco di provvedimenti.

Dopo una breve replica del senatore Martinelli, prenda la parola il senatore Pirastu, il quale riprende le argomentazioni del senatore Fortunati, aggiungendo che, al momento dell'emanazione dei decreti-legge, nel fondo globale sussisteva la capienza occorrente per far fronte alle spese da essi previste: al limite, osserva il senatore Pirastu, la nota di variazione può apparire superflua. L'oratore conclude il suo intervento affermando che gli elenchi di provvedimenti allegati al fondo globale non sono vincolanti né per il Parlamento né per il Governo.

Il senatore Trabucchi, premesso che il fondo globale è sorto nel presupposto di

fornire una riserva finanziaria per l'attività legislativa, che si svolga in una forma continua e non sempre esattamente predeterminabile nei suoi tempi, afferma di considerare gli elenchi come dichiarazioni di intenzioni del Governo, alle quali il Parlamento aderisce all'atto dell'approvazione del bilancio. Da ciò consegue, continua il senatore Trabucchi, che elenchi non possono essere considerati vincolanti e che pertanto, nell'approvare la nota di variazione, il Parlamento può limitarsi a prendere atto della modificazione degli elenchi medesimi. L'oratore conclude il suo intervento dichiarandosi consapevole che una siffatta impostazione comporta sia il pericolo di una utilizzazione del fondo globale da parte del Parlamento, utilizzazione che la maggioranza intende evitare, sia la conseguenza di considerare il fondo globale alla stregua di ogni altro fondo di riserva e come tale soggetto alle regole generali della contabilità, secondo le quali esso non può essere utilizzato dopo la chiusura dell'esercizio al quale si riferisce.

Il senatore Stefanelli, dopo aver criticato l'eccessiva concisione della relazione governativa al disegno di legge, riprende le osservazioni circa l'esistenza della copertura al momento dell'emanazione dei decreti-legge ed osserva che, essendo indubbio che tale copertura esisteva, il Governo ha presentato la nota di variazione al solo scopo di reintegrare il fondo globale con le maggiori entrate accertate che poi utilizzerà a piacimento, dal momento che siamo ormai prossimi alla chiusura dell'esercizio.

Il senatore Maccarrone solleva quindi il problema generale concernente le possibilità del Governo di utilizzare il fondo globale per scopi diversi da quelli inizialmente previsti, considerandolo un fondo di riserva che esso amministra al di fuori di ogni controllo del Parlamento, come risulta chiaramente dal caso in discussione, nel quale il ricorso al fondo globale è avvenuto tramite decreti-legge. L'oratore conclude il suo intervento osservando che l'approvazione del provvedimento di variazione rappresenta una ulteriore abdicazione del Parlamento al controllo sulla gestione del bilancio.

Ai vari oratori intervenuti replica brevemente il relatore Salerni, il quale esprime l'avviso che il Governo abbia agito con la

massima correttezza precisando anche le finalità per le quali intende utilizzare le maggiori entrate accertate.

Prende successivamente la parola il sottosegretario Agrimi. Egli, pur ammettendo che nei casi di copertura mediante riduzione del fondo globale non si fa riferimento agli elenchi annessi, osserva che i provvedimenti di variazione debbono essere considerati alla stessa tregua della legge di bilancio. Pertanto, quale che sia la interpretazione che si vuole dare al fondo globale e alla questione della sua articolazione in ordine ai vari provvedimenti legislativi in corso, occorre che nei provvedimenti di variazione anche il fondo globale venga trattato nello stesso modo in cui viene considerato al momento della approvazione del bilancio.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Salerni di redigere una relazione favorevole al provvedimento, tenendo conto delle osservazioni formulate nel corso della discussione.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« **Elevazione da lire 2.300 milioni a lire 4.300 milioni del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia** » (1855).  
(Discussione ed approvazione).

Riferisce brevemente il senatore Lo Giudice, illustrando le finalità del disegno di legge, che si propone di aumentare le disponibilità del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, la quale si trova attualmente nella impossibilità di far fronte alle richieste di mutuo. Il relatore raccomanda quindi l'approvazione del disegno di legge, anche in vista del suo carattere di incentivazione per la ripresa dell'attività edilizia.

Senza dibattito viene quindi approvato l'articolo unico del disegno di legge.

« **Parificazione alle cartelle fondiarie delle obbligazioni dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma** » (1866).  
(Discussione ed approvazione).

Riferisce brevemente il senatore Martinnelli, il quale fornisce anche un chiarimento richiesto dal senatore Parri; dopo di che la Commissione approva senza dibattito l'articolo unico del disegno di legge.

*La seduta termina alle ore 19,50.*

**ISTRUZIONE (6<sup>a</sup>)**

MERCOLÈDÌ 23 NOVEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente*  
RUSSO

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni ed Elkan.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

« Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 » (1933).  
(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione).

Il senatore Bettoni, designato estensore del parere, riferisce ampiamente, soffermandosi in particolare sugli articoli 1, 53 e 54 del decreto-legge; conclude proponendo di esprimere parere favorevole alla conversione in legge, pur prospettando l'opportunità di talune modificazioni rivolte al fine di un'ulteriore semplificazione delle procedure.

Si svolge quindi un'ampia discussione.

Il senatore Romano lamenta anzitutto l'esiguità degli stanziamenti previsti; propone quindi che nell'articolo 53 del decreto-legge, al numero 6), sia precisato che le somme ivi erogate vanno assegnate agli enti locali interessati alle opere di riattamento o adattamento dei locali adibiti o da adibire ad uso scolastico; e che sia, infine, il Ministero della pubblica istruzione, e non quello dei lavori pubblici, a provvedere alle opere previste dall'articolo 1, lettera b) del decreto stesso.

Il senatore Spigaroli conviene sulla necessità di snellire ulteriormente le formalità burocratiche, dovendosi consentire una procedura rapidissima anche per l'erogazione delle somme in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. A tal fine, per le opere di edilizia prefabbricata propone un emendamento tendente a sostituire alle parole: « da eseguire con le modalità stabilite dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358 » le seguenti:

« per le scuole elementari e secondarie da eseguire con le modalità stabilite dalle leggi 26 gennaio 1962, n. 17 e 26 gennaio 1963, numero 47 ».

Aderiscono all'emendamento i senatori Zenti, Stirati ed altri.

Il senatore Donati, d'accordo sulla necessità di accelerare l'erogazione dei contributi, si dichiara contrario alle proposte del senatore Romano, le opere di pronto intervento essendo eseguibili soltanto dagli organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici.

Il senatore Stirati, replicando a sua volta al senatore Romano, giudica ancora prematuro parlare di congruità o meno delle somme stanziare ed osserva che vi sarà tempo, in ogni caso, per nuovi interventi.

Sulla questione delle procedure, il senatore Moneti richiama l'attenzione della Commissione sugli articoli 10 e 11 del decreto-legge, mentre il senatore Zaccari suggerisce un emendamento: con esso si propone, per l'esecuzione dei lavori di competenza delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie e alle antichità, anche se a competenza mista, la sospensione del controllo preventivo sui restauri e sugli altri interventi disciplinati dal regolamento 22 aprile 1886, n. 3859, e del limite stabilito dall'articolo 1 del regolamento 13 aprile 1882, n. 811, per i lavori da farsi in economia con le somme stanziare dal decreto-legge in esame e con quelle disposte dal decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914.

All'emendamento aderiscono i senatori Spigaroli, Stirati ed altri.

Infine, dopo un intervento del senatore Basile ed una breve replica del senatore Bettoni, il sottosegretario Elkan conclude la discussione, facendo un'ampia illustrazione dei danni subiti dal patrimonio scolastico e universitario, dai monumenti, dalle gallerie e dalle biblioteche e dando notizie sulle opere in corso. In particolare, il rappresentante del Governo afferma che le somme stanziare risultano congrue rispetto ai danni sinora accertati e alle segnalazioni pervenute dagli organi periferici competenti; aggiunge che per i più impegnativi restauri delle opere d'arte occorrerà un numero di anni superiore ai due prossimi, per i quali intanto provvede il decreto-legge; dà assicurazioni, infine, sulla sufficiente agilità delle procedure di intervento, pur ritenendo, in questo spi-

rito, di poter esprimere parere favorevole all'emendamento Spigaroli.

Infine, dopo altri interventi dei senatori Romano, Zaccari e Spigaroli e nuovi chiarimenti del sottosegretario Elkan, la Commissione dà mandato al senatore Bettoni di trasmettere il parere favorevole, con la cennata proposta di modifica del n. 5 dell'articolo 53 del decreto-legge secondo l'emendamento del senatore Spigaroli, e con la comunicazione della presentazione dell'emendamento del senatore Zaccari, non fatto proprio dalla Commissione, e delle riserve espresse dai senatori e ministri sulla congruità degli stanziamenti.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei direttori incaricati degli istituti e scuole d'arte » (1728), d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri; Buttè ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il presidente Russo riferisce sul disegno di legge, del quale propone l'approvazione.

Aperta la discussione, il senatore Piovano illustra i motivi di serio e grave dissenso del Gruppo comunista: in special modo si sofferma sulla lesione delle legittime aspettative degli insegnanti che, per non avere ricoperto l'incarico di direttore di un istituto o scuola d'arte, restano esclusi dai benefici del provvedimento, pur essendo in possesso di altri titoli di idoneità. Nell'attesa della necessaria revisione dell'intera legislazione, alquanto elastica, relativa a tale personale, il senatore Piovano propone che sia modificato, almeno, quanto disposto all'articolo 1, sui requisiti di ammissibilità, e all'articolo 2, sul numero dei posti messi a concorso.

Dopo una breve replica del Presidente relatore, il sottosegretario Maria Badaloni si sofferma brevemente sulle disposizioni vigenti per l'assunzione in ruolo dei direttori degli istituti e scuole d'arte e per l'assegnazione dei relativi incarichi; quindi chiarisce che, allo stato, nessun vincitore entrato in terne di precedenti concorsi è rimasto senza nomina e che, inoltre, i posti del concorso riservato ai direttori incaricati non esauriscono tutte le disponibilità, tenuto

conto della revisione in corso, nel quadro del piano della scuola, delle piante organiche di tale personale.

Quindi sono approvati i due articoli e il disegno di legge nel suo complesso, con la astensione dal voto dei senatori comunisti annunciata dal senatore Piovano.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Bellisario sollecita l'esame del disegno di legge n. 974. Il senatore Piovano si associa, e chiede che sia proseguito quanto prima l'esame del disegno di legge numero 1900.

Il Presidente assicura che il primo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno non appena ultimato l'esame degli altri provvedimenti *in itinere*; per il secondo, sottolinea la necessità di un chiarimento dei vari punti di vista.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

#### LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente  
GARLATO*

*La seduta ha inizio alle ore 9,50.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

« Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 27 e 28 novembre 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche » (1930), d'iniziativa dei deputati Magno ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione).

Il presidente Garlato, estensore del parere, dopo avere ricordato i numerosi precedenti in materia, propone alla Commissione di esprimersi in senso favorevole all'ulteriore corso del disegno di legge. Dà quindi lettura di un ordine del giorno dei senatori Adamoli, Giancane, Corbellini, Massobrio, Giacomo Ferrari e Crollanza, col quale s'invita il Governo a presentare al Parlamento, entro tre mesi, un disegno di legge che regoli organicamente e definitivamente la materia delle facilitazioni di viaggio in oc-

casione delle elezioni. A giudizio del Presidente, questo ordine del giorno esprime l'opinione unanime della Commissione.

Viene quindi approvato il parere favorevole nei termini proposti dal Presidente.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Aderendo ad una richiesta del senatore Adamoli, il Presidente informa la Commissione che la seduta indetta per domani 24 novembre sarà tenuta alle ore 11 anziché alle ore 10, per consentire la riunione del Gruppo comunista.

*La seduta termina alle ore 10,05.*

### AGRICOLTURA (8<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente*  
DI ROCCO  
*indi del Vicepresidente*  
TEDESCHI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,40.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 » (1933).

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione).

Riferisce il senatore Bolettieri, illustrando gli aspetti principali del provvedimento ed in particolare gli articoli del decreto-legge che si riferiscono alle aziende agricole. L'oratore giudica adeguate per un'azione di pronto intervento le disposizioni del decreto ed opportuna la contestualità della concessione e della liquidazione delle sovvenzioni. Dopo avere espresso il suo apprezzamento per le provvidenze in favore della zootecnia contenute nell'articolo 21, il senatore Bolettieri lamenta, invece, la modestia dello stanziamento per i fabbricati rurali, che a suo avviso è sufficiente per le riparazioni urgenti ma lascia insoluto il problema della ricostruzione dei fabbricati distrutti.

Propone infine alla Commissione di esprimere parere favorevole per la parte di sua competenza.

Si apre quindi il dibattito, al quale partecipano numerosi oratori.

Il senatore Gaiani afferma che i contributi previsti dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge sono assai scarsi, nè può giovare il richiamo alla legge n. 739 del 1960, poiché tale legge non risulta finanziata per gli scopi previsti dai predetti articoli. A sostegno della sua tesi, l'oratore ricorda che le percentuali previste dalle leggi n. 595 del 1957 e n. 310 del 1958 erano molto superiori a quelle attuali. Occorrono quindi delle modifiche, secondo l'oratore, per assicurare stanziamenti che coprano l'intero ammontare dei danni in agricoltura, e ciò non solo in relazione agli articoli 14, 15 e 16.

Il senatore Carelli, premesso di considerare con favore il provvedimento in esame, ravvisa nella percentuale del 40 per cento del valore delle scorte distrutte una limitazione eccessivamente rigorosa. Egli afferma il concetto che il diritto alle sovvenzioni debba dipendere da distruzioni di scorte che compromettano l'economia dell'azienda. Nell'articolo 16, l'oratore vedrebbe con favore l'aumento fino a un milione delle sovvenzioni previste per la riparazione dei fabbricati rurali. Ulteriori considerazioni esprime poi sugli articoli 18, 19, 21 e 23 ed infine, come in altre occasioni, auspica l'istituzione di un fondo globale di riserva per tutti i settori economici.

Il senatore Moretti, in un dettagliato intervento, ricorda alla Commissione la grave situazione dell'agricoltura nella provincia di Grosseto, definendo del tutto insufficienti le sovvenzioni e gli interventi previsti nel decreto-legge, specie per la situazione degli assegnatari di poderi della riforma. Conclude preannunciando la presentazione in Assemblea di alcuni emendamenti, a suo avviso indispensabili.

Il senatore Grimaldi, dopo avere mosso una critica al sistema di reperimento dei fondi ed affermato che sarebbero potuti intervenire il Fondo monetario internazionale o la Banca mondiale, definisce assolutamente insufficienti gli stanziamenti previsti, soffermandosi sulla legge 21 luglio 1960, n. 739, più volte richiamata nel decreto-legge, ma

non finanziata. Infine, deplorata la disparità di trattamento prevista per la riparazione dei fabbricati rurali e dei fabbricati urbani, conclude augurandosi che la Commissione voglia proporre alla Commissione di merito alcune modifiche, a suo giudizio indispensabili.

Il senatore Tortora, premesso che il Governo si è impegnato ad intervenire con strumenti di pronto impiego e successivamente con altri strumenti, lamenta comunque che il settore agricolo sia stato meno favorito degli altri. Dopo avere auspicato che la ricostituzione dell'economia agricola nelle zone di riforma avvenga secondo le indicazioni e le scelte decise dagli Enti di sviluppo, esprime il disappunto del Gruppo socialista per il fatto che la Commissione agricoltura della Camera non abbia ancora concluso l'esame del disegno di legge per il riscatto dei poderi da parte degli assegnatari, già approvato dal Senato. Afferma, poi, che è assolutamente necessario ultimare le opere di bonifica consistenti nella difesa degli argini del Po e nell'irrigazione dei terreni del Delta, a meno che non si vogliano disperdere le centinaia di miliardi già spesi. Dopo avere espresso osservazioni su altre disposizioni del decreto, l'oratore invita il Sottosegretario di Stato a considerare la possibilità di alcune modifiche.

Il senatore Rovere esprime un consenso di massima al decreto-legge, consenso che però non significa adesione a tutte le sue disposizioni; si riserva anzi di presentare alcuni emendamenti in Aula e critica, in linea generale, il sistema di reperimento dei fondi seguito dal Governo.

Il senatore Santarelli, dopo aver espresso dubbi sul fatto che il Governo intenda presentare in avvenire altri provvedimenti di soccorso, giudica il decreto in esame come il più arretrato di tutti quelli emanati in precedenza, sotto il profilo dei contributi. L'oratore aggiunge che alcune norme del decreto creano discriminazioni fra le categorie dei lavoratori agricoli, e che oscure e farraginose appaiono le procedure fissate: è prevedibile perciò che sarà elevato il numero delle liti giudiziarie fra contadini e padronato. Infine, il senatore Santarelli si associa ai precedenti oratori nel deplorare la disparità dei contributi per la

riparazione dei fabbricati rurali ed urbani (il Sottosegretario di Stato spiega i motivi per cui la discriminazione è a favore della agricoltura) e al senatore Carelli per la soppressione della percentuale prevista nell'articolo 15. Conclude preannunciando la presentazione di numerosi emendamenti in Assemblea.

Il senatore Sibille, ricordando l'alluvione del 1957 in Valle di Susa, raccomanda al Governo (anche se la segnalazione non è materia dell'8ª Commissione) di non chiedere ai Comuni, per le opere pubbliche (strade, porti, eccetera), la dichiarazione di opere necessarie che, ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 9, comporterebbe il pagamento a carico dei Comuni del 50 per cento sino all'incameramento dell'IGE, mentre sulle opere si legge « opera costruita dal Ministero dei lavori pubblici ».

Replica il senatore Bolettieri. Rinnovando l'invito ad esprimere parere favorevole sul disegno di legge, l'oratore afferma che ciò non esclude alcune riserve per tutto quanto il provvedimento non risolve e l'auspicio di successivi provvedimenti. Dopo brevi precisazioni del Presidente e del senatore Militerni, l'estensore del parere dichiara di rimettersi alla Commissione per quanto riguarda la soppressione del riferimento alla distruzione del 40 per cento delle scorte, proposta dal senatore Carelli; auspica il rifinanziamento della legge n. 739 e l'adeguamento dei contributi per la ricostruzione dei fabbricati rurali a quelli previsti per i fabbricati urbani.

La Commissione approva quindi le conclusioni del senatore Bolettieri e lo incarica di trasmettere alla Commissione finanze e tesoro un parere favorevole, dando notizia delle osservazioni e delle riserve degli oratori intervenuti nel dibattito.

#### IN SEDE REDIGENTE

« **Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche** » (1794), d'iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri; Gitti ed altri; Pennacchini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Rinvio del seguito della discussione).

Il relatore Carelli chiede il rinvio del seguito della discussione.



Si oppone il senatore Tortora, affermando la necessità che la discussione stessa sia ripresa domani.

*La seduta, sospesa alle ore 13,45, viene ripresa alle ore 18.*

#### IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, concernente norme per l'erogazione dell'integrazione del prezzo ai produttori di olio di oliva nonché modificazioni al regime fiscale degli oli » (1916).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il relatore, senatore Bertola, si sofferma sull'integrazione di prezzo, integrazione che il decreto-legge non poteva non attribuire ai produttori di olio in aderenza al regolamento comunitario n. 136/66. Il relatore afferma poi che il prezzo dell'olio dovrebbe diminuire in corrispondenza dell'integrazione.

Successivamente il senatore Bertola si intrattiene su alcuni altri problemi, quali il prezzo della margarina, il termine del finanziamento e i controlli, e conclude rinnovando alla Commissione l'invito ad esprimersi a favore del disegno di legge.

Il Sottosegretario di Stato dà chiarimenti sull'integrazione di prezzo, consistente nel versamento ai produttori di una somma per unità di prodotto pari alla differenza fra il prezzo riconosciuto al produttore e il prezzo di immissione al consumo. In tal modo vengono assicurati ai produttori prezzi remunerativi ed ai consumatori prezzi favorevoli all'acquisto degli olii commestibili.

Successivamente il sottosegretario Schietroma si sofferma sulla questione del pagamento dell'integrazione all'atto della molitura delle olive presso il frantoio. Tale sistema mette in evidenza la necessità di opportuni controlli, specie per evitare che il vantaggio della integrazione si sposti dal settore agricolo ad altri settori economici.

Dopo avere assicurato che l'ammontare dell'imposta di fabbricazione è stato considerato nella fissazione della cifra integrativa, il rappresentante del Governo conclude affermando che la nostra agricoltura si è assicurata una integrazione a carico della Comunità fino a che il prezzo indicativo non coinciderà col prezzo remunerativo.

Prendono poi la parola, per chiedere chiarimenti, i senatori Conte, Carelli e Pignatelli; dopodichè si passa all'esame degli articoli del decreto.

Senza discussione sono approvati gli articoli 1 e 2. All'articolo 3 presentano emendamenti i senatori Conte, Santarelli e Grimaldi. Il primo emendamento, proposto dai senatori Conte e Santarelli, tende a consentire l'integrazione al produttore che abbia ottenuto l'olio da olive non di propria produzione. Tale emendamento viene respinto dopo dichiarazioni contrarie dei senatori Grimaldi, Medici, Carelli, del relatore Bertola e del sottosegretario Schietroma.

Quindi, dopo dichiarazioni contrarie del relatore e del Sottosegretario di Stato, il senatore Santarelli dichiara di non insistere sul secondo emendamento. Anche il senatore Grimaldi, che aveva proposto di aggiungere dopo il primo comma dell'articolo l'indicazione della dichiarazione del venditore di olive, dalla quale risultasse il prezzo percepito per ogni quintale di merce, dichiara di non insistere, accogliendo l'invito del senatore Conte, il quale auspica che in Assemblea si possa trovare una formulazione giuridicamente più esatta. (Su tale emendamento il relatore e il Sottosegretario di Stato si erano espressi in senso contrario).

A questo punto il senatore Trabucchi, estensore del parere della Commissione finanze e tesoro, sul disegno di legge, riferisce le conclusioni adottate stamane da tale Commissione sul provvedimento.

Il senatore Conte, a nome del Gruppo comunista, conoscendo la difficoltà di migliorare il testo del decreto in Commissione, si riserva di proporre opportune modifiche in Aula.

Parimenti i senatori Tedeschi e Pignatelli dichiarano di riservarsi la presentazione di emendamenti in Aula. Il senatore Pignatelli ritira anzi un suo emendamento all'articolo 44.

Senza discussione vengono quindi approvati i rimanenti articoli del decreto-legge (con la correzione di due errori materiali agli articoli 10 e 46) e viene conferito al relatore Bertola il mandato di presentare la relazione all'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 20.*

**LAVORO (10<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente*  
Simone GATTO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.*

*La seduta ha inizio alle ore 11.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

« Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 » (1933).

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione).

Il senatore Pezzini, designato estensore del parere, premesse alcune considerazioni sull'insieme del decreto-legge, si sofferma ad analizzare gli articoli recanti disposizioni in campo previdenziale e in materia di cantieri di lavoro. Per quanto concerne la sospensione e l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali (articoli 55 e 56), egli critica la limitatezza della norma, che, a suo avviso, dovrebbe essere ampliata analogamente a quanto è stato disposto per le esenzioni tributarie. Dopo avere quindi espresso il dubbio che il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione della domanda di esonero (articolo 57) possa essere insufficiente, il senatore Pezzini rileva, a proposito dell'istituzione di cantieri di lavoro (articoli 59, 60 e 61), che esistono notevoli perplessità sulla efficacia pratica dei cantieri stessi, per quanto riguarda sia il rendimento dei lavori, sia l'azione di sollievo nei confronti della disoccupazione. A quest'ultimo proposito egli aggiunge che l'esiguità dell'assegno giornaliero di 1.000 lire, di fronte ad un'indennità di disoccupazione recentemente elevata a 700 lire, può far dubitare che i lavoratori abbiano interesse ad indirizzarsi verso i cantieri di lavoro.

Dopo aver quindi auspicato che l'articolo 62, recante disposizioni per l'acceleramento dell'attività della Gescal, possa risultare ef-

fettivamente operante, l'oratore osserva che la proroga dei massimali contributivi stabilita dall'articolo 63 trova giustificazione solo nell'eccezionalità degli avvenimenti calamitosi.

A conclusione del suo intervento, il senatore Pezzini esprime l'avviso che — mentre il complesso delle provvidenze disposte col decreto-legge assume una certa rilevanza — non altrettanto possa dirsi per la parte specificamente destinata ai lavoratori, che appare eccessivamente contenuta.

Parlano quindi i senatori Di Prisco, Bitossi, Trebbi, Rotta e Macaggi. Tutti gli oratori dichiarano di convenire con le osservazioni critiche dell'estensore del parere ed aggiungono particolari considerazioni.

Il senatore Di Prisco, dopo aver sottolineato l'insufficienza delle esenzioni contributive a favore dei lavoratori autonomi, sostiene che gli operai dei cantieri di lavoro debbono ricevere non un assegno irrisorio, ma il regolare trattamento economico commisurato all'attività svolta. Quindi, dopo aver criticato la proroga dei massimali contributivi, che tradisce gli impegni in senso contrario assunti dal Governo di fronte al Parlamento, auspica che tutta la Commissione sia unita nell'invocare a favore dei lavoratori provvidenze più consistenti di quelle disposte nel decreto-legge in esame.

Il senatore Bitossi rileva che la disorganicità e l'innegabile insufficienza del decreto-legge dimostra la validità della richiesta, già avanzata dalla sua parte politica, per un discorso unitario sui vari provvedimenti di emergenza. Dopo aver quindi invitato il Governo a rendersi ben conto dell'entità dei danni, che vanno aggravandosi a causa del perdurare del maltempo, l'oratore chiede che le pur ridotte agevolazioni contributive non siano limitate agli artigiani e ai commercianti, ma siano estese anche ai piccoli industriali. A conclusione del suo intervento, il senatore Bitossi illustra una serie di emendamenti che — a suo giudizio — dovrebbero essere suggeriti alla Commissione finanze e tesoro, al fine di chiarire e rendere più efficaci le disposizioni in materia previdenziale.

Il senatore Trebbi, dopo avere ribadito l'importanza di una discussione unitaria dei vari decreti-legge al fine di un'esatta valu-

zione sia delle provvidenze che degli oneri, lamenta che non si risarciscano i lavoratori per la perdita dei beni casalinghi e che parimenti si trascurino i danni subiti dai liberi professionisti. L'oratore esprime dubbi sulla pratica possibilità di accelerare l'attività della Gescal — attività che peraltro sarebbe limitata ai grandi centri — e sostiene l'insufficienza delle misure disposte a favore delle aziende industriali, commerciali ed artigianali, effermando che tali misure dovrebbero essere integrate da agevolazioni in materia di credito. Conclude il suo intervento con una critica al congegno di finanziamento del decreto-legge, le cui conseguenze, a suo giudizio, ricadranno quasi esclusivamente sui lavoratori.

Il senatore Rotta, premesse alcune considerazioni sull'utilità di un sistema di difesa civile in occasione di calamità naturali e sull'opportunità di un risarcimento anche ai liberi professionisti, chiede che siano rese più spedite le pratiche di liquidazione o che, quanto meno, siano concesse consistenti anticipazioni. Infine, dopo aver posto alcuni interrogativi sulla reale disponibilità di fondi da parte della Gescal, l'oratore afferma che sarebbe stato più opportuno finanziare le provvidenze eccezionali mediante il ricorso ad un prestito estero.

Il senatore Macaggi sostiene che le provvidenze a favore degli agricoltori debbono tener conto non solo dei danni immediati, ma anche della mancata produttività che si verificherà nelle aziende agricole. Dopo aver quindi auspicato una interpretazione estensiva della norma concernente la valutazione dei danni agli effetti degli esoneri contributivi, l'oratore afferma che gli operai dei cantieri debbono ricevere il normale salario, se si vuole che i cantieri stessi risultino produttivi, soprattutto nell'utile azione di rimboschimento. Infine, il senatore Macaggi auspica che l'attività della Gescal sia facilitata mediante una più ampia autorizzazione di spesa per la realizzazione di opere di urbanizzazione.

Il sottosegretario Calvi invita la Commissione a considerare l'enorme entità dei danni subiti dal Paese, per cui gli interventi statali, necessariamente contenuti nei limiti delle possibilità finanziarie, non possono spingersi fino a risarcire integralmente le perdite su-

bite dalle aziende e i mancati guadagni dei lavoratori.

Per quanto riguarda la critica relativa alla limitatezza degli esoneri contributivi, il Sottosegretario osserva che, mentre nel caso delle esenzioni tributarie lo Stato rinuncia ad un introito, per gli esoneri contributivi lo Stato assume un onere diretto, essendo tenuto a reintegrare i bilanci degli Enti previdenziali.

Il rappresentante del Governo esprime infine il convincimento che i cantieri di lavoro possano svolgere un utile intervento nel particolare settore di attività e che un'opera altrettanto utile possa essere esplicata dalla Gescal, a suo avviso sufficientemente agevolata dalle disposizioni dell'articolo 62 del decreto.

La maggioranza della Commissione conferisce infine al senatore Pezzini il mandato di predisporre un parere favorevole, in cui siano peraltro riportati i rilievi critici emersi nel corso della discussione. I senatori del Gruppo comunista si riservano di presentare un parere di minoranza.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

## IGIENE E SANITÀ (11ª)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente  
ALBERTI*

*Interviene il Ministro della sanità Mariotti.*

*La seduta ha inizio alle ore 9,40.*

### IN SEDE REFERENTE

« Norme transitorie per il personale sanitario ospedaliero » (900), d'iniziativa del senatore Picardo.

« Modificazioni dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e norme transitorie per i concorsi a posti di sanitari ospedalieri » (1168), d'iniziativa dei deputati Spinelli; De Maria, approvato dalla Camera dei deputati.

« Modificazioni dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336, relativo ai concorsi a posti di sanitari ospedalieri » (1200), d'iniziativa del senatore Bonadies.

« Norme transitorie per i concorsi ai posti di sanitari ospedalieri a modifica dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336 » (1527), d'iniziativa dei senatori Ferroni e Sellitti.

(Seguito e conclusione dell'esame; richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il Presidente, rilevata l'assenza del senatore Cassini, relatore dei quattro provvedimenti e presidente della Sottocommissione incaricata di redigere il testo unificato che viene ora sottoposto all'esame della Commissione, prospetta l'opportunità che il seguito della discussione sia rinviato alla prossima settimana.

Il ministro Mariotti dichiara che il senatore Cassini, il quale con ammirevole zelo ha guidato i lavori della Sottocommissione, avrebbe certamente recato un prezioso contributo alla discussione; nondimeno, dato il carattere di estrema urgenza dei provvedimenti all'esame e l'opportunità di non ritardarne l'iter legislativo, si permette di chiedere alla Commissione (scusandosi al tempo stesso col relatore) di affrontare il problema nella seduta odierna.

Avendo la Commissione aderito alla richiesta del Ministro, prende la parola il senatore Samek Lodovici, per riassumere brevemente i criteri cui la Sottocommissione si è attenuta nella elaborazione del testo definitivo: adottare una sanatoria la più larga possibile, a favore soltanto di quei sanitari che abbiano ricoperto e ricoprano effettivamente i posti; evitare i favoritismi ed il consolidamento di ingiusti privilegi; riconoscere infine l'opportunità che gli interessati siano immessi in ruolo, con concorsi riservati per titoli ed esami. L'oratore conclude sottolineando che il testo che si trova ora all'esame della Commissione ha raccolto l'unanimità dei consensi nella Sottocommissione, in cui erano rappresentati tutti i Gruppi politici.

Ad una richiesta di chiarimenti formulata dal Ministro, per quanto riguarda l'opportunità o meno di considerare alla stessa stregua, nell'accesso ai concorsi, tanto i sanitari già idonei in pubblico concorso quanto i non idonei, risponde il senatore D'Errico, affermando che l'idoneità, nel caso specifico, non deve rappresentare un criterio di discriminazione, in quanto il concorso è sufficiente a garantire la preparazione dei candidati e la loro capacità di ri-

coprire *de iure* i posti che già occupano *de facto*.

Sul problema del trattamento da riservare agli idonei intervengono quindi il senatore Lombardi (che presenta e successivamente ritira un emendamento) e i senatori Perrino, Orlandi e Samek Lodovici, i quali si dicono favorevoli al testo della Sottocommissione, ritenendo che il concorso esteso a tutti, oltre a garantire le amministrazioni ospedaliere, conferisca prestigio e dignità e sia pertanto gradito agli stessi concorrenti, offrendo loro le possibilità di qualificarsi professionalmente rispetto ai colleghi già in ruolo. Il senatore Samek Lodovici, in particolare, osserva che il possesso di un'idoneità precedentemente conseguita non mancherà di avere un peso notevole in sede di valutazione dei titoli dei singoli candidati.

In senso favorevole ad una immissione in ruolo degli idonei senza concorso si pronunciano invece il senatore Bonadies, il senatore Sellitti (il quale non smentisce però la decisione assunta dalla Sottocommissione, di cui egli stesso faceva parte), e il senatore Ferroni: quest'ultimo lamenta che si rimettano in discussione argomenti ampiamente dibattuti durante l'esame della legge 10 maggio 1964, n. 336, mentre, in realtà, l'attuale provvedimento intende soltanto sanare una grave e nota situazione di disagio determinatasi negli ospedali. A giudizio dell'oratore, è indubbio che il servizio prestato di fatto da tanti sanitari merita un riconoscimento giuridico ed economico e deve considerarsi lodevole, se non si vuole giungere alla conclusione che gli ospedali si siano avvalsi, per anni, dell'opera di personale im-preparato.

Conclude il dibattito il ministro Mariotti, raccomandando alla Commissione di non esorbitare dallo stretto ambito del provvedimento e dalle finalità che esso si propone e di accettare, salvo ritocchi formali, il testo predisposto dalla Sottocommissione, col quale egli concorda.

Chiusa la discussione generale, viene approvato all'unanimità, nel testo predetto, l'articolo 1.

Sull'articolo 2 interviene il senatore Ferroni, per chiedere se il periodo di servizio richiesto per partecipare al concorso inter-

no debba intendersi prestato nello stesso ospedale o anche in ospedali diversi di pari o superiore categoria. In risposta a tale quesito, il senatore Samek Lodovici precisa che l'articolo 2 intende riferirsi esclusivamente al servizio prestato nello stesso ospedale in cui il sanitario attualmente si trova, e con tale interpretazione si dichiara d'accordo il ministro Mariotti.

L'articolo 2 viene quindi approvato con un emendamento formale al secondo comma proposto dal senatore D'Errico. Il comma stesso, pertanto, risulta così formulato: « Il periodo di servizio richiesto per partecipare al concorso deve essere stato prestato di fatto e deve essere, alla data del bando, di almeno tre anni per i primari e i direttori di farmacia, di almeno due anni per gli aiuti, di almeno un anno per gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche ».

Il senatore Ferroni, nell'annunciare il suo voto favorevole, rileva tuttavia che la dizione accolta incide in certa misura sul principio fondamentale del provvedimento.

Sull'articolo 3 intervengono, in senso sostanzialmente favorevole, i senatori Samek Lodovici, Ferroni, D'Errico, Lombardi ed il ministro Mariotti.

Il senatore Bonadies propone di modificare, nel primo comma, la data del 1° gennaio 1965 (relativa ai posti esistenti di fatto, ma non ancora introdotti in organico) facendo riferimento almeno al giugno 1966, mentre il senatore Samek Lodovici presenta un emendamento aggiuntivo, tendente a garantire che la sanatoria riguardi posti effettivamente contemplati nell'ordinamento dei singoli ospedali e non posti improvvisati all'ultimo momento.

Accogliendo in parte i suggerimenti dei colleghi, il senatore Simonucci propone infine la seguente formulazione del primo comma, che ne lascia tuttavia immutata la sostanza: « I posti in organico da mettere a concorso sono quelli che risultano disponibili alla data del bando. Saranno altresì messi a concorso quei posti non ancora inclusi nella pianta organica, ma che esistono di fatto, con i relativi reparti, in conformità dell'ordinamento dei servizi e del personale degli ospedali, da data anteriore al 1° gennaio 1965 ».

Con tale emendamento, l'articolo 3 è approvato.

L'articolo 4 è infine approvato con un emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Samek Lodovici, per cui la legge ha effetto fino al 31 maggio 1969.

Il ministro Mariotti ed il senatore Sellitti — il quale si fa interprete del desiderio della Sottocommissione — prospettano l'opportunità che il disegno di legge, frutto di approfondito esame e sul quale si è raggiunta una piena unanimità di consensi, venga assegnato alla Commissione in sede deliberante.

La Commissione unanime dà mandato al Presidente di presentare al Presidente del Senato tale richiesta.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Sistemazione di debiti verso le Amministrazioni provinciali per assegni corrisposti al personale non di ruolo del cessato ACIS al 30 giugno 1952 » (1879).

(Discussione ed approvazione).

Riferisce brevemente il senatore Sellitti, rilevando l'assoluta necessità ed urgenza del provvedimento, col quale si autorizza il Ministero della sanità a rimborsare le somme di cui le Amministrazioni provinciali sono tuttora creditrici per assegni a suo tempo corrisposti al personale non di ruolo del cessato ACIS (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità).

Quindi, senza dibattito, la Commissione approva il disegno di legge.

« Assegnazione straordinaria per la parziale sistemazione dei debiti per ricovero degli infermi poliomielitici, discinetici e lussati congeniti dell'anca » (1880).

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Bonadies, relatore, raccomanda vivamente l'approvazione del disegno di legge, in considerazione del fatto che le somme stanziare in bilancio per l'assistenza e la cura dei poliomielitici poveri, dei discinetici e dei lussati congeniti dell'anca sono sempre risultate inadeguate al bisogno. Ciò ha determinato, al 31 dicembre 1965, una situazione passiva delle rispettive gestioni, di rilevante entità, a sanare la quale il Ministero della sanità ha predisposto un piano

di rateazione, per cui vengono ora stanziati 2 miliardi e 200 milioni.

Su proposta del Presidente, la Commissione omette la discussione generale ed approva quindi il disegno di legge senza modificazioni.

#### IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 » (1933).

(Parere alla 5ª Commissione).

L'estensore del parere, senatore Caroli, illustra brevemente la portata del decreto-legge in oggetto, sottolineando l'estrema urgenza di provvedere alla ricostruzione e alla ripresa economica delle zone colpite dalle alluvioni. Egli propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento, che, per il suo alto valore umano e sociale, non può non raccogliere il consenso unanime della Commissione.

Il senatore Cassese, a nome del Gruppo comunista, osserva che il provvedimento gli appare criticabile e meriterebbe una più approfondita discussione. Egli pertanto propone che l'estensore del parere recepisca tali riserve della sua parte politica.

La Commissione infine dà mandato al senatore Caroli di trasmettere il parere favorevole alla Commissione finanze e tesoro.

*La seduta termina alle ore 12,35.*

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### 2ª Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

*Giovedì 24 novembre 1966, ore 11*

*In sede consultiva*

Parere sui disegni di legge:

1. Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo (1592-1620-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

2. Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 (1933).

### 5ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

*Giovedì 24 novembre 1966, ore 10,30*

Esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti sottoposti a controllo:

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO)

(Esercizio 1961) (Doc. 29-12).

(Esercizio 1962-63) (Doc. 29-119).

*In sede redigente*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

PALERMO ed altri. — Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (249).

TIBALDI ed altri. — Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (263).

BARBARO ed altri. — Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (565).

BONALDI ed altri. — Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (794).

ANGELILLI ed altri. — Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (867).

SCHIETROMA. — Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (868).

BERNARDINETTI ed altri. — Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (869).

BERNARDINETTI ed altri. — Provvedimenti in favore delle pensioni di guerra indirette (944).

GARLATO ed altri. — Modifiche alla legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante integrazioni e modificazioni della legislazione pensionistica di guerra (983).

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica (1758) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 (1918).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. BERGAMASCO ed altri. — Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quella sull'asse ereditario globale netto per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti (211).

2. Deputati DE MARZI Fernando ed altri. — Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo (193) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza (1651) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno (1546).

2. Disciplina dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » (542).

3. BERLANDA. — Modificazione della denominazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige (1576).

4. Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sull'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovraconi dovuti agli Enti locali (1788).

5. Modifiche alla disciplina fiscale degli assegni bancari (1836).

6. Proroga, a favore dell'UNIRE, dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse di cavalli (1818) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**7<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

Giovedì 24 novembre 1966, ore 11

*In sede deliberante*

Coordinamento del disegno di legge:

Attribuzioni e composizione del Consiglio centrale di disciplina e dei Consigli provinciali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed istituzione degli organi collegiali presso la Direzione circondariale di Pordenone (1790).

*In sede consultiva*

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 (1933).

**8<sup>a</sup> Commissione permanente**  
(Agricoltura e foreste)

Giovedì 24 novembre 1966, ore 10,30

*In sede redigente*

Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati MAZZONI ed altri; GITTI ed altri; PENNACCHINI ed altri. — Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche (1794) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, concernente norme per l'erogazione dell'integrazione del prezzo ai produttori di olio di oliva nonché modificazioni al regime fiscale degli oli (1916).

Esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti sottoposti a controllo:

1. Ente per la riforma agraria in Sicilia (ERAS) (Esercizio 1960-61) (*Doc.* 29-85).

2. Enti e Sezioni di riforma fondiaria: (Esercizio 1960-61).

Sezione speciale per la riforma fondiaria in Campania presso l'Opera nazionale combattenti (*Seguito*).

Ente per la colonizzazione del Delta padano.

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino.

Opera per la valorizzazione della Sila.

Sezione speciale dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

(*Doc.* 29-61).

3. Ente per lo sviluppo della irrigazione e per la trasformazione fondiaria ed agraria in Puglia e Lucania (Esercizio 1961) (*Doc.* 29-51). (Esercizio 1962) (*Doc.* 29-52). (Esercizio 1963) (*Doc.* 29-108).

4. Opera nazionale combattenti (ONC) (Esercizio 1960-61) (*Doc.* 29-17). (Esercizio 1961-62) (*Doc.* 29-93). (Esercizio 1962-63) (*Doc.* 29-112) (*Seguito*).

5. Federazione italiana della caccia (Esercizio 1961) (*Doc.* 29-47). (Esercizio 1962) (*Doc.* 29-48). (Esercizio 1963) (*Doc.* 29-101).

**11<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Igiene e sanità)

*Giovedì 24 novembre 1966, ore 11*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Trapianto del rene tra persone venti (1321) (*Rinviato dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 19 ottobre 1966*).

2. PICARDO. — Norme transitorie per il personale sanitario ospedaliero (900).

Deputati SPINELLI; DE MARIA. — Modificazioni dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e norme transitorie per i concorsi a posti di sanitari ospedalieri (1168) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

BONADIES. — Modificazione dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336, relativo ai concorsi a posti di sanitari ospedalieri (1200).

FERRONI e SELLITTI. — Norme transitorie per i concorsi ai posti di sanitari ospedalieri a modifica dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (1527).

II. Esame dei disegni di legge:

1. PERRINO e MORANDI. — Istituzione del farmacista provinciale (466).

2. Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico (1486).

Seguito dell'esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del seguente Ente sottoposto a controllo:

Istituti fisioterapici ospitalieri

Esercizio 1961 (29-13).

Esercizio 1962 (29-98).

**Giunta delle elezioni**

*Giovedì 24 novembre 1966, ore 12,30*